

Ciclo di incontri “Eccellenze in Digitale 2021”

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Como Lecco (Pid) ha programmato il ciclo di incontri “**Eccellenze in Digitale – Edizione 2021**”, un percorso gratuito e interamente online, principalmente rivolto alle imprese che si stanno approcciando al mondo del **digital marketing** e che intendono conoscere strumenti e risorse per migliorare la loro presenza online.

I primi otto appuntamenti del percorso (da febbraio a maggio), in programma dalle ore 10.00 alle 12.00, spaziano dalla presenza sul web alle vendite online, dalla strategia Seo all'utilizzo ragionato dei social network, alternando momenti teorici a training collaborativi pomeridiani.

Tutte le date degli incontri e maggiori informazioni al seguente [link](#)

(SG/sg)

Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di

un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.

La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

- riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
- inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
- immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.

Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)

Mantenimento del diritto al credito d'imposta: adempimenti e obblighi

I contribuenti, imprese o esercenti arti e professioni, che intendono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ai sensi della disciplina previgente ex [articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019](#) (c.d. Legge di Bilancio 2020) o ai sensi della nuova disciplina ex [articolo 1, commi 1051–1063](#) e [1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), devono adempiere correttamente agli obblighi previsti ex lege per dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

L'[articolo 1, comma 1062, L. 178/2020](#), in totale continuità con la disciplina previgente dell'[articolo 1, comma 195, L. 160/2019](#), prevede infatti una serie di oneri documentali da porre in essere, pena la revoca del beneficio:

- per investimenti in beni ordinari e in beni 4.0, materiali e immateriali, conservare le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione del bene, recanti la dicitura di *"bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi 1054-1058, L. 178/2020"*;
- per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, produrre una perizia tecnica asseverata o un attestato di conformità da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l'inclusione negli elenchi degli [allegati A](#) e [B](#) annessi alla 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l'avvenuta interconnessione al momento della verifica da parte del tecnico abilitato;
- per investimenti in beni 4.0, materiali e immateriali, aventi costo di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia o all'attestato di conformità, produrre una dichiarazione

sostituiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del P.R. 445/2000, da cui risulti il possesso delle caratteristiche tecniche per l'inclusione negli elenchi degli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e l'avvenuta interconnessione.

Vi è poi un ulteriore adempimento, la comunicazione al Mise prevista per i soli investimenti in beni 4.0 dal [comma 1059](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 e dal [comma 191](#) dell'articolo 1 L. 160/2019, che non incide né sul diritto all'applicazione della disciplina né sul diritto alla fruizione del credito, essendo esclusivamente funzionale al monitoraggio della misura agevolativa ed essendo prevista su base volontaria, in ottica collaborativa.

La predisposizione e l'invio della comunicazione al Mise sarà possibile a consuntivo con la pubblicazione dell'atteso decreto direttoriale del Mise che ne stabilirà contenuto, modalità e termini di presentazione.

Una volta adempiuti gli oneri sopra elencati il soggetto beneficiario dell'agevolazione dovrà avere cura di monitorare i beni oggetto di investimento agevolato entro un determinato periodo di osservazione per quanto concerne:

- l'eventuale cessione a titolo oneroso;
- l'eventuale delocalizzazione al di fuori del territorio dello Stato;
- il mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0.

Qualora un bene strumentale agevolato col credito d'imposta in esame venga distolto dall'originaria funzione di contribuire alla trasformazione tecnologica e digitale del complesso aziendale in cui è inserito, scatta infatti il meccanismo di recupero dell'agevolazione poiché risulta vanificata la finalità incentivante della misura.

La nuova disciplina, all'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#), ha ereditato infatti il c.d. meccanismo

di *recapture*, secondo modalità analoghe all'[articolo 1, comma 193, L. 160/2019](#), disponendo che al verificarsi, nel periodo di osservazione, della cessione a titolo oneroso o della delocalizzazione all'estero, scatti il recupero dell'intera agevolazione spettante in relazione al bene.

In caso di *recapture* il credito d'imposta è infatti corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il periodo di osservazione in cui il contribuente deve astenersi dall'alienazione o delocalizzazione del bene ha una durata circoscritta:

- fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari;
- fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione per beni 4.0.

Ne deriva che in caso di interconnessione a fine 2020 il bene 4.0 non potrà essere distolto dall'originaria funzione fino al 31.12.2022, mentre in caso di interconnessione a inizio 2021 fino al 31.12.2023.

Esistono due casi di deroga alla regola generale di recupero dell'agevolazione:

- effettuazione di un investimento sostitutivo del bene materiale 4.0 oggetto di cessione, nel medesimo periodo d'imposta, con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'[allegato A](#) annesso alla L. 232/2016, previa analoga attestazione dell'effettuazione dell'investimento sostitutivo, delle caratteristiche del nuovo bene e del requisito dell'interconnessione, ai sensi dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#);

- destinazione del bene all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato senza che si possa configurare una delocalizzazione all'estero, ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.L. 87/2018](#) (c.d. Decreto Dignità) (sul tema vedasi la risposta dell'Agenzia delle entrate all'[interpello n. 14 del 24.01.2020](#)).

Non scatta al contrario il recupero dell'agevolazione in caso di affitto d'azienda o ramo d'azienda, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 8/E/2019](#): l'agevolazione continua in capo al cessionario trattandosi di un mero mutamento della titolarità dell'azienda, che non altera di per sé il livello tecnologico e digitale del complesso aziendale.

Il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende inoltre dal soddisfacimento dei requisiti tecnici e di interconnessione dei beni 4.0 per l'intera durata dell'incentivo, in quanto la trasformazione tecnologica e digitale in chiave 4.0 comporta che l'impresa operi effettivamente e costantemente secondo tali modalità.

Per quanto attiene il requisito di interconnessione il Mise, nella [circolare n. 177355 del 23.05.2018](#), ha precisato che *"dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso"*.

Ne deriva la necessità che l'impresa beneficiaria dell'agevolazione si preoccupi in particolare di garantire che il bene 4.0 risulti integrato e interconnesso per tutta la durata dell'agevolazione ovvero:

- nel quinquennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene materiale, in relazione a investimenti di cui al [comma 189](#) dell'articolo 1 L. 160/2019;
- nel triennio decorrente dall'anno successivo a quello di interconnessione del bene immateriale, in relazione a

- investimenti di cui al [comma 190](#) dell'articolo 1 L. 160/2019;
- nel triennio decorrente dall'anno di interconnessione del bene, in relazione a investimenti di cui ai [commi 1056](#), [1057](#) e [1058](#) dell'articolo 1 L. 178/2020. (MF/ms)
-

Nuova Sabatini in unica soluzione: i chiarimenti del Mise

Con la [Circolare 10 febbraio 2021, n. 434](#), il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'erogazione del contributo “Nuova Sabatini” in un'unica soluzione, ai sensi dell'[art. 1, comma 95](#), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

La norma, infatti, ha modificato la disciplina relativa alla misura agevolativa di cui all'[art. 2](#) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#) (cosiddetta “Nuova Sabatini”), prevedendo che l'erogazione del contributo sia effettuata dal Ministero in un'unica soluzione per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, fermo restando il rispetto dei limiti dell'effettiva disponibilità di cassa.

Nella circolare viene altresì precisato che resta confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere:

- dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (come disposto dall'[art. 20, comma 1](#), lettera b), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#));

- dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (ai sensi dell'[art. 39, comma 1](#), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 settembre 2020, n. 120](#));
- con riferimento alle domande trasmesse dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari in data antecedente al 1° gennaio 2021, che non presentano i requisiti richiesti dalle norme citate ai punti precedenti, il contributo continua ad essere erogato in quote annuali, secondo il piano temporale, riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura. Ciò posto, con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative relative all'innovazione normativa introdotta.

Tale intervento normativo costituisce un importante intervento semplificativo, con evidenti vantaggi, sia in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, sia per le imprese beneficiarie che potranno introitare l'intero contributo riconosciuto subito dopo l'avvenuta realizzazione dell'investimento, senza dover attendere, per l'incasso della totalità del contributo, il lungo arco temporale di 6 anni.

(MF/ms)

Nuovo modulo per comunicare la cessione del credito locazioni

Il modello per la cessione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020 è stato nuovamente aggiornato, per tenere conto dell'estensione del credito, per taluni soggetti, anche ai primi quattro mesi del 2021.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2021 n. 43058, infatti, ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione e le relative istruzioni, utilizzabile già dal 15 febbraio 2021.

L'esigenza di adeguare il modello per la cessione dei crediti locazione deriva dalle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021.

Si ricorda, brevemente, che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo è stato introdotto dall'art. 28 del DL 34/2020 e riguardava, inizialmente, i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per gli stagionali).

Successivamente, il credito è stato esteso anche ai mesi di giugno 2020 e luglio 2020 (per gli stagionali) e, inoltre, è stata riconosciuta la spettanza del credito, per le imprese turistico-ricettive, fino al 30 dicembre 2020.

Quindi, con i decreti "Ristori", è stato possibile accedere al credito, per taluni soggetti, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Infine, l'art. 1 comma 602 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Ogni estensione normativa dei mesi di spettanza del credito crea, però, l'esigenza di aggiornare il modello per la comunicazione della cessione, che costituisce una delle modalità di utilizzo del credito medesimo.

Infatti, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6920") oppure

essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Inoltre, a norma dell'art. 122 del DL 34/2020, il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso. In quest'ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d'imposta (art. 28 comma 5-bis del DL 34/2020 convertito).

Perché la cessione del credito d'imposta sia efficace, è necessario che essa sia comunicata dal cedente all'Agenzia delle Entrate mediante apposito modello: dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell'Agenzia, il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo "6931").

Il modello per la comunicazione della cessione del credito d'imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1° luglio 2020 n. 250739, il quale ha stabilito che la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta vada inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità. Il modello approvato con il provv. n. 250739/2020 prevedeva la possibilità di cedere i crediti fino al mese di giugno 2020.

Il modello viene adeguato alle novità della legge di bilancio 2021

Successivamente, il provv. Agenzia delle Entrate 14 dicembre 2020 n. 378222 ha aggiornato il modello per la comunicazione, consentendo la cessione anche per i mesi da luglio a dicembre 2020 e prevedendo la possibilità di procedere all'invio anche tramite gli intermediari.

Infine, con il provvedimento approvato il 15 febbraio, diventa possibile cedere i crediti anche per i primi 4 mesi del 2021, come consentito dalla legge di bilancio 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il nuovo modello include, ormai, tutti i 12 mesi del calendario tra quelli "cedibili" e inserisce una casella per l'indicazione dell'anno di riferimento (2020 o 2021).

Il nuovo modello è già utilizzabile dal 15 febbraio 2021, e sostituisce quello approvato con il provv. n. 378222/2020.
(MF/ms)

Mondiali a Cortina, la firma di Salice sul casco degli atleti

La Provincia del 16 febbraio 2021. Parla Anna Salice titolare della Salice occhiali di Gravedona (Como).

Mondiali a Cortina La firma di Salice sul casco degli atleti

Gravedona. Il brand anche per i membri dello staff
La titolare: «Enorme danno per tutto il settore
la mancata riapertura delle piste all'ultimo momento»

GRAVEDONA ED UNITI

CHRISTIAN DOZIO

■ La firma di Salice Occhiali sui Mondiali di Sci in corso a Cortina: il brand dell'alto lago non accompagna solo i migliori atleti in gara ma anche l'intero staff organizzatore, con il proprio "Eagle Cortina", il casco ufficiale della manifestazione.

La presenza del marchio di Gravedona ed Uniti in eventi di altissimo livello non è certo una novità: con occhiali e caschi, infatti, l'azienda guidata da Anna Salice riveste da decenni un ruolo importante nel mondo dello sport. Nei suoi 102 anni di storia, infatti, ha affiancato grandi nomi dello sci (negli anni Settanta la griffe ha ottenuto visibilità mondiale grazie ai successi della "Valanga azzurra" e di campioni del calibro di Thoeni, Gros, De Chiesa e Stricker, tutti testimoni-

nial Salice) e del ciclismo ed è oggi un riferimento anche per mountain bike, running, triathlon, motocross, skiroll, enduro, kitesurf, canoa, beach volley, alpinismo e canottaggio.

Insomma, sono veramente moltissimi gli atleti che "vedono italiano", richiamando lo storico slogan coniato a Gravedona il secolo scorso. Tra l'altro, l'azienda comasca ha sostenuto anche l'impresa dei Ragni di Lecco sul Cerro Torre: era il 13 gennaio 1974 e la cordata composta da Daniele Chiappa, Casimiro Ferrari, Mario Conti e Pino Negri raggiunse la vetta inviolata.

I successi

Nelle scorse settimane, intanto, gli atleti sponsorizzati Salice hanno continuato a raccogliere successi: Giulia Murada nella Coppa del Mondo di Sci Alpinismo a Flaine in Francia, Fabiola Carpella in Coppa Italia giovani e ai Campionati Italiani giovani a Bionaz (Ao), il fondista azzurro Francesco De Fabiani in Coppa del Mondo a Ulrichenam in Svezia.

Dunque, l'ultimo successo del brand è legato al casco ufficiale dei Campionati del Mondo di sci alpino, progettato e realizzato sull'altolago. «Siamo soddisfatti per questo risultato - è il commento di Anna Salice - Essere i fornitori ufficiali del casco per tutto lo staff ci dà grande visibilità ed è per noi motivo di orgoglio, perché i committenti hanno ovviamente valutato non

solo il lato estetico di "Eagle Cortina" ma anche gli aspetti tecnici e innovativi».

Doccia ghiaccia

Nel frattempo, però, lo sci amatoriale è rimasto fermo a causa della pandemia e, dopo aver accarezzato l'idea di ripartire, ha subito una nuova doccia ghiacciata con lo stop giunto una manciata di ore prima della riapertura delle piste. «Il governo non si rende conto del danno che, con una decisione comunicata all'ultimo momento, arreca a un comparto che già in fortissima sofferenza - ha aggiunto Anna Salice - Le stazioni sciistiche erano pronte a ripartire: all'Aprica avevamo venduto 3.500 giornalieri e oggi devono pagare le impiegate, al lavoro per i rimborsi. Oltre al danno, la beffa, perché le commissioni delle carte di credito sono spese di cui non rientrano. Per non parlare dei rifugi, che avevano già fatto gli approvvigionamenti di cibo, delle piste battute, degli alberghi, con assunzioni di persone che non potranno lavorare. Evidentemente, chi decide non sa nulla della vita reale».

Le ripercussioni colpiranno anche Salice: «Se il ciclismo ha tenuto, come fatturato, lo sci ha inciso con un calo del 30% e siamo preoccupati per il 2021. Dopo 100 anni di attività temo, più che per me, per i miei 25 dipendenti e gli operatori che ruotano attorno al mondo dello sci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il casco ufficiale dei Mondiali progettato e realizzato da Salice



L'azienda si occupa soprattutto di occhiali per il mondo dello sport

Nel ciclismo

Esclusi dal Giro d'Italia Ma sempre protagonisti

Gli sport in cui Salice è attiva ormai da anni sono numerosi. Il brand di Gravedona, però, non potrà essere presente quest'anno al Giro d'Italia e non certo per scelta. L'organizzatore della corsa in rosa, infatti, ha preso una decisione che sta ancora facendo discutere nell'ambiente delle due ruote, escludendo l'Androni Giocattoli Sidermec, miglior team professionistico italiano (numeri alla mano) sponsorizzato ormai da

anni da Salice con occhiali e caschi. Una decisione, la mancata concessione della wild card al team piemontese, che ha destato non poca amarezza. L'Androni Giocattoli Sidermec e Salice, comunque, non si fermano: in programma il debutto italiano al Trofeo Laigueglia, mentre Rcs ha invece concesso la wild card per Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, tutti prestigiosi appunta-

menti di marzo così come la Settimana internazionale Coppi e Bartali e il Giro di Sicilia per arrivare ad aprile con il Tour of the Alps. Il calendario in questa prima parte di stagione prevederà anche diversi impegni in Francia oltre al Giro di Turchia. Intanto in questi giorni la squadra è in ritiro (fino al 24 febbraio) in Liguria ad Alassio dove ci sarà anche la presentazione ufficiale dei corridori per la stagione 2021. In tutti gli appuntamenti, gli atleti utilizzeranno caschi (modelli Gavia) e occhiali (modelli 022 e 023 principalmente) Salice. C.Doz.

■ Non piace solo il lato estetico di "Eagle Cortina". Sono apprezzati gli aspetti tecnici

■ La presenza del marchio in eventi di altissimo livello non è una novità

[Download](#)

Riapre il Climbing Technology Center

Il Giornale di Lecco del 15 febbraio 2021, parla la nostra associata CT Climbing, che fa parte del gruppo Aludesign.

SICUREZZA Aludesign conta 115 dipendenti e vanta un'ampia fetta di mercato all'estero su 5 continenti

Riapre il Climbing Technology Training Center

CISANO (pf1) La nascita dell'attività, il Climbing Technology Training Center proprio alla vigilia della pandemia.

Poi la battuta d'arresto generata dal Covid e, gioco-forza, i vari lockdown. Ora, finalmente, Aludesign è tornata operativa, pronta a divulgare la propria filosofia di sicurezza sul lavoro.

«Abbiamo deciso di aprire il centro perché secondo noi c'è una lacuna culturale: usare i dispositivi di sicurezza sul posto di lavoro in modo costante e corretto è ancora purtroppo sentito più come un obbligo piuttosto che come un metodo di lavoro che garantisce la salvaguardia della propria incolumità e quella degli altri. Facciamo questo tipo di prodotti, ma non basta. Per noi è innanzitutto fondamentale divulgare la cultura della sicurezza», ha voluto così presentare questa nuova sfida il direttore Riccardo Losa.

Un progetto che punta a guardare oltre rispetto agli asset tradizionali, ha affermato Losa, «e che infatti non appartiene al nostro core business, ma ci siamo accorti che nel mondo del lavoro non c'è abbastanza attenzione per la sicurezza».

Parole che assumono maggiore significato, se si considera che provengono



dal direttore di un'azienda leader nel settore della produzione e distribuzione a livello internazionale di dispositivi di sicurezza individuali. La storia di Aludesign, intanto, comincia con quella di una realtà diventata, col passare del tempo, sempre più forte: ad oggi conta 115 dipendenti e vanta un'ampia fetta di mercato all'estero, tanto che il 75% del suo fatturato è distribuito oltre confine su tutti i 5 continenti.

Aludesign è nata 35 anni fa dalla volontà del fondatore Carlo Paglioli partendo dalla produzione di moschettoni, componenti per l'arrampicata e dispositivi di sicurezza. Da qui la sua crescita esponenziale, che ha trovato la propria missione nella continua volontà di innovazione dell'azienda. Infatti, le ricerche e gli studi si sono concentrati sulla produzione di dispositivi di protezione individuali concepiti per l'utilizzo in tutte le discipline verticali: dall'alpinismo, vie ferrate e arrampicata sportiva nel mondo sportivo, ai lavori in quota, in fune e di soccorso nel comparto professional, passando per l'ultimo nato degli obiettivi di mercato, ovvero i parchi avventura. Questa intensa attività ha fruttato

all'azienda una somma complessiva di oltre 20 brevetti internazionali, molti dei quali, tuttora attivi e riconosciuti a livello mondiale, hanno contribuito ad elevare gli standard di sicurezza. Qualità e innovazione ai massimi livelli; tuttavia, vogliono dire anche figure professionali difficili da trovare: «Siamo sempre alla ricerca di nuove persone qualificate da collocare all'interno della nostra area di ricerca e sviluppo - ha continuato sempre Losa - Abbiamo costante bisogno di risorse che possano creare nuovi prodotti e non è mai facile trovare sia figure pro-

fessionali senior che junior in quanto, per creare innovazione su questa tipologia di prodotti, alla professione bisogna necessariamente unire anche la passione dell'arrampicata e dei lavori su fune che danno sempre un plus alla ricerca».

Passione per un lavoro e per un'attività che vede creare e produrre sistemi di sicurezza per tutti coloro che, o per hobby o per mestiere, affidano la propria vita appesa a un filo.

Il 2020 è stato un anno di incertezza per tutte le aziende, Aludesign compresa.



Il direttore generale Riccardo Losa

ottimisti anche per il 2021.

In questa continua crescita ricoprirà un ruolo fondamentale anche la riapertura del Training Center, che già in questi giorni ha visto il proprio calendario riempirsi di corsi: «L'obiettivo è voler dare un supporto ai potenziali clienti per mostrare loro le criticità in un lavoro su fune - ha concluso il direttore Losa - e in tal senso abbiamo investito creando una struttura indoor qui a Cisano Bergamasco, all'interno della nostra sede. La struttura presenta tutte le situazioni possibili di lavori su fune e in quota e ai corsi possono partecipare le aziende clienti o i freelance che lo richiedono».

[Download](#)

Bando di valutazione impatto sociale per tre associate

Api Lecco Sondrio si avvale delle professionalità della Scuola di Economia Civile per elaborare la propria rendicontazione non finanziaria utilizzando la Matrice dell'Economia Civile per **valorizzare le attività intraprese a vantaggio del bene comune, delle associate e del territorio**, in coerenza con la propria cultura organizzativa, vision e mission. L'intento è analizzare e quantificare l'impegno nel ridurre il divario *"tra le parole e le cose"*, ovvero quanto effettivamente viene fatto quotidianamente per concretizzare gli obiettivi, far emergere e vivere i valori, migliorare e innovare i servizi, con uno sguardo sempre attento agli interessi e ai bisogni

degli stakeholder interni ed esterni.

Per valutazione di impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, ovvero materiale e immateriale, nel breve, medio e lungo periodo, degli **effetti delle attività di un'organizzazione** svolte sulla comunità di riferimento in cui opera, rispetto all'obiettivo individuato e con riferimento agli aspetti ambientali, sociali-culturali ed economici e in termini di benessere e sostenibilità con ottica di generatività.

Api Lecco Sondrio desidera coinvolgere **tre aziende associate** nel processo di valutazione di impatto sociale. L'azione sarà rivolta in particolare a:

- N. 3 aziende associate che intendono redigere la valutazione per la prima volta;
- N. 1 azienda associata in fase di mantenimento (valutazione successiva al primo anno);
- eventuale azienda non associata che intende redigere la valutazione per la prima volta.

Per la singola azienda, una valutazione di **impatto sociale** significherà:

- favorire le condizioni per una cultura aziendale ispirata all'Economia Civile;
- rappresentare la propria attività secondo parametri (indicatori) riconducibili all'Economia Civile, oggettivi e misurabili nel tempo;
- comunicare ai propri stakeholder questa rappresentazione dell'attività, nell'ottica di sviluppi aziendali, partnership, relazioni con il territorio, finanziamenti.

Concretamente ciò significa che **le aziende coinvolte potranno sperimentare:**

- la valutazione dell'impatto generato dalla propria attività secondo i principi dell'Economia Civile;
- l'affiancamento di due consulenti (un referente interno Api e un ricercatore SEC) per la declinazione della griglia di analisi predisposta da SEC – Scuola di Economia Civile nella loro realtà organizzativa;
- interpretazione dei risultati ottenuti;
- assistenza nel processo di comunicazione dei risultati ai propri stakeholder.

In allegato alla circolare trovate il bando.

(TM/tm)

[2667_Bando_SEC_per_associate.pdf](#)
[Download](#)

Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo d.lvo 81/08 e accordo stato-regioni 2012

L'obbligo di formare gli operatori incaricati all'uso di **carrello elevatore** è previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08

e nell'Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell'Accordo chiamato "Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento" si segnala che l'abilitazione dell'operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E' un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).

L'assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l'abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).

Solo il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso **"Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo"** rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze.

Il corso ha una durata di **4 ore** (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.

Requisiti: comprensione lingua italiana

Programma

- **Presentazione del corso**
- **Responsabilità dell'operatore addetto all'uso del carrello elevatore.**
- **Attrezzature intercambiabili:** tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
- **Regole per il conducente:** modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all'uso del carrello elevatore;
- **Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello:** componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
- **Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.**

Calendario: **venerdì 19 marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30**

Teleformazione

Costi: Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco.
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it **entro venerdì 12 Marzo 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza **è obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

Api Lecco – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)

[2670_Corso_AGG._CARRELLI_RIF._04.doc](#)
[Download](#)

Aggiornamento formazione rspp/datore di lavoro (rischio alto)

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Api Servizi Srl, promuove un corso rivolto all'aggiornamento della formazione dei **Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi

Assolvere l'obbligo di Legge indicato dall'Accordo Stato Regioni (rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011) che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del Datore di Lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP/DL), ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Nota bene

- Ricordiamo che la mancata frequenza del corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo

maturato ma sospende il Datore di lavoro dalla carica di RSPP fino al completamento dell'aggiornamento previsto. In tal caso, e per il periodo di sospensione, in azienda risulta assente il RSPP. Tale assenza equivale alla mancata nomina del RSPP (Art. 17, co. 1, lett. b) sazionata con: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b]) .

- Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I (Art. 14 comma 1 D.L.vo 81/08).
- Riportiamo di seguito una tabella semplificata sulla formazione del RSPP Datore Lavoro

Nomina RSPP	Formazione Effettuata	Eventuale completamento formazione	Aggiornamento
Prima del 31/12/1996	Nessuna	Nessun completamento: esonero	Aggiornamento entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell'accordo)
Dopo il 01/01/1997	Nessuna	Formazione Obbligatoria: Da fare “subito” secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore)	Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.

Dopo il 01/01/1997	Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata. (attestato con riferimenti legge e durata di almeno 16 ore).	Nessun completamento: esonero	Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall'entrata in vigore dell'accordo)
Nuova attività con nuova nomina dal 2012	Nessuna	Formazione Obbligatoria: Completare la formazione entro max 90 gg. dall'inizio della nuova attività. Secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore)	Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Regime transitorio prima applicazione	In corso o da iniziare purché con iscrizione documentata prima del 25/01/2012 e completata entro 26/07/2012 con programma conforme al D.M. 16/01/1997	Nessun completamento: esonero	Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.

PROGRAMMA

**MISURE
CONTENIMENTO
MALATTIA
COVID-19**

- Cenni sulla biologia del Coronavirus e specificatamente del virus Sars-CoV-2
- DPI contenimento diffusione della malattia COVID-19 all'interno dell'azienda
 - SMARTWORKING: a chi è riservato e come attuarlo in azienda
 - Modalità di pulizia e sanificazione in azienda come indicato dall'ISS, dall'OMS e dal Ministero della Salute
- Utilizzo dei presidi medico chirurgici e dei biocidi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli oggetti e superfici
 - Misurazione temperatura corporea
 - Test diagnostici
 - Vaccini

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

- Presentazione e analisi delle indicazioni "GUIDA ALLA RIPRESA DEL LAVORO NELLE AZIENDE DOPO L'EMERGENZA COVID-19 dell'ATS Brianza
 - Responsabilità del Datore di Lavoro in caso di lavoratore positivo alla presenza del Sars-CoV-2
 - Documentazione e informazione ai lavoratori necessaria per l'attivazione dello SMARTWORKING
 - Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali per il contenimento dell'infezione da COVID-19 nelle imprese
 - Guida per la stesura del protocollo aziendale per il contenimento dell'infezione da COVID-19 da parte del Comitato
 - Delibere e circolari Regione Lombardia
 - DPCM
 - Cenni Protocollo cantieri per il contenimento dell'infezione da COVID-19 nelle imprese
 - Check-list verifica applicazione protocollo INAIL
 - Check-list auto-verifica applicazione protocollo ATS BRIANZA
 - Circolare Ministero indicazioni ai Medici Competenti
 - Indicazioni garante Privacy
 - Decreto Cura Italia sulla responsabilità del Datore di Lavoro
 - Regione Lombardia: gestione rifiuti COVID-19
 - Informativa INAIL sul lavoro agile
 - ISS: disinfettanti
 - ISS: pulizia e sanificazione
 - Formazione, informazione e addestramento obbligatori secondo D.Lgs..81/08: Artt.71 e 73 del D.Lgs..81/08

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER CONTENIMENTO COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> DPI , mascherine chirurgiche, DPI validati INAIL, mascherine validate ISS, tutorial su mascherine, indicazioni per l'addestramento da fare ai lavoratori, FIT-TEST
GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA	<ul style="list-style-type: none"> Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA scale portatili Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA rischio meccanico Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA gestione della sicurezza
TEST VALUTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Test di valutazione apprendimento composto da domande con risposta multipla

Modulo 1: **martedì 2 marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30**

Modulo 2: **martedì 9 marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30**

Modulo 3: **martedì 16 marzo 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle 13.30 alle 15.30**

Totale: **14** ore compresa 1 ora per la Verifica finale di apprendimento

Sede: **Teleformazione**

Costi: Il costo per la partecipazione al corso è di **€ 200,00** + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio.

€ 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio.

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l'Api via email nadia.crotta@api.lecco.it **entro lunedì 22 febbraio 2021.**

Si precisa che:

- I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si

- potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l'attestato di frequenza **è obbligatorio** partecipare al 100% del percorso formativo.

L'Area Formazione di Api Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)

[2674_Corso_AGG._DATORE_DI_LAVORO_RIF._03.doc](#)
[Download](#)